

Articolo 30-quinquies (Bonus idrocarburi)

L'**articolo 30-quinquies**, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina del cd. "**bonus idrocarburi**", la quale riconosce una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività (art. 45 della legge 99/2009). Attualmente il "bonus", deve essere ridistribuito anche a quelle regioni dove non si producono idrocarburi, ma sono ospitati impianti di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

La modifica introdotta dall'articolo in esame consiste **nell'esclusione degli impianti fissi offshore** da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, finanziata tramite l'apposito **Fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 dell'art.45 della legge n. 99/2009 ha istituito il Fondo preordinato alla **riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti** per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione "anche attraverso impianti fissi offshore".

Il comma 3 prevede che detto Fondo sia alimentato:

- a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 625 del 1996, elevata dal 7 al 10 per cento contestualmente all'istituzione del Fondo;
- b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

La norma prevede altresì (comma 4) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dall'articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo e (comma 5) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, a compensazione del minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Con il D.M. del 12 novembre 2010, si è inteso dare attuazione al comma 5 dell'art. 45, stabilendo, come iniziativa in favore dei **solli residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, (e non a quelli delle Regioni interessate da impianti di rigassificazione)** mediante l'utilizzazione del Fondo di cui ai commi 2 e 3,

un “bonus idrocarburi” da erogare direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6865 del 2012 ha accolto il ricorso della Regione Veneto che ha impugnato il citato D.M. 12 novembre 2010, in quanto lo stesso ha disposto l’esclusione del riconoscimento dei benefici in favore delle regioni interessate non già da impianti estrattivi, ma da impianti di rigassificazione.